



Prov. 60/2020

TRIBUNALE DI PERUGIA

P.zza Mattcotti, 1 - 06100 PERUGIA
tribunale.perugia@giustizia.it

Prot.

213/2020

Il Presidente

Visto il d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020 n. 27;

visto il d.l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020 n. 77 che, all'art. 221, modificando l'art. 83 del d.l. 18/2020 come convertito, ha inserito, tra l'altro, per il periodo fino al 31 ottobre, alcune previsioni riguardanti in parte il processo civile in parte il processo penale;

considerato che, con riguardo ai procedimenti civili le previsioni sono le seguenti:

" 4. Il giudice puo' disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e' sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

6. La partecipazione alle udienze civili di una o piu' parti o di uno o piu' difensori puo' avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte puo' partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza e' depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalita' del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui accerta l'identita' dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale.

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico”.

Considerato che, per il settore penale, le previsioni sono le seguenti:

9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento. 10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018. 11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga

alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

Rileva

Alla luce delle sopra riportate previsioni normative le udienze disposte con trattazione scritta o con modalità di collegamento da remoto in relazione alle quali sono stati adottati con il Consiglio dell'Ordine i protocolli in data 09 aprile 2020 e 07 maggio 2020 (quest'ultimo solo con riferimento ai procedimenti in materia di famiglia e minori) potranno essere svolte nelle seguenti ipotesi:

- a. possibilità per il giudice, nelle **udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti**, di fissare l'udienza a trattazione scritta con comunicazione almeno **30 giorni prima** dalla data dell'udienza da celebrare; conseguente **possibilità per le parti**, nei cinque giorni dalla comunicazione, di richiedere la **trattazione orale**;
- b. possibilità per una o più parti e per uno o più difensori di avanzare istanza per la **trattazione mediante collegamenti audiovisivi a distanza almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata**; in tali casi il giudice cinque giorni prima dell'udienza disporrà la comunicazione del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento;
- c. possibilità per il giudice, con il **consenso preventivo delle parti**, di trattare le udienze **che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dagli ausiliari del giudice mediante collegamenti audiovisivi a distanza**; il giudice disporrà la comunicazione ai procuratori delle parti, al pubblico ministero (nei casi nei quali ne è prevista la partecipazione) del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento;
- d. possibilità per il giudice, in relazione all'udienza fissata per il **giuramento del consulente tecnico d'ufficio**, di disporre che il giuramento del consulente avvenga con **dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico**.

In tutti i casi nei quali sarà quindi necessario adottare la **modalità di udienza "in presenza"**, avuto riguardo alla perdurante vigenza delle misure di prevenzione funzionali ad evitare e contenere la diffusione del patogeno SARS Cov. 2 **sarà indispensabile rispettare** le misure di distanziamento fisico e le ulteriori misure di cautela prescritte dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità.

I giudici vorranno quindi **organizzare la trattazione delle udienze**, per la parte di queste che si svolgerà in presenza, in modo da evitare **assembramenti** sia nella propria stanza/ aula di udienza sia nei corridoi di attesa. A tal fine sarà opportuno continuare ad

effettuare la programmazione già operativa nella fase successiva all'11 maggio 2020 con distanziamento orario dei procedimenti da trattare e contenendo il numero dei testi eventualmente da sentire in una stessa occasione, rinviando ad altra data, secondo le esigenze di ciascun ruolo, i procedimenti che non potranno essere contenuti nella programmazione e non caratterizzati da urgenza.

Considerando che i procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa sono in numero limitato e che allo stesso modo deve dirsi per la disponibilità dei collegamenti audiovisivi a distanza per la casa circondariale, deve concludersi che, per la stragrande maggioranza dei procedimenti, andrà sempre adottata la modalità della trattazione "in presenza".

Avuto riguardo alla vigenza delle misure di prevenzione funzionali ad evitare la diffusione del virus SARS Cov 2, anche per il periodo successivo alla sospensione feriale, andrà adottata da parte dei magistrati professionali e onorari, al fine di evitare sovraffollamento nelle aule e negli spazi adibiti all'attesa, un'organizzazione preventiva delle udienze che limiti i processi da trattare in una stessa giornata in un numero che consenta un adeguato distanziamento temporale tra l'uno e l'altro, così scaglionando gli accessi nelle aule, limitando il numero dei testimoni ad un numero compatibile con il divieto di sovraffollamento revisionando, ove necessario, l'organizzazione eventualmente già predisposta anche nel corso della stessa giornata.

Poiché la Procura e le parti private dovranno provvedere con anticipo alla citazione dei testi i giudici sono invitati a programmare con adeguato anticipo le udienze che si celebreranno nei mesi successivi al periodo post-feriale.

La programmazione andrà comunicata con urgenza sia alla Procura, sia alle parti private che dovranno provvedere alla citazione dei testimoni previsti.

Allo stato dei provvedimenti normativi e regolamentari riguardanti sia lo svolgimento dell'attività giurisdizionale, sia le misure di prevenzione anti covid 19 la programmazione delle udienze nei modi indicati rimane, come convenuto nella riunione con il Procuratore della Repubblica, con il Presidente del Consiglio dell'Ordine e con il Presidente della Camera Penale, uno strumento tutt'ora imprescindibile per consentire la prosecuzione dell'attività giurisdizionale con modalità che non entrino in conflitto con l'esigenza di rispettare e far rispettare le prescrizioni sanitarie funzionali a tutelare il diritto alla salute.

Un caro saluto a tutti.

Perugia, 29 luglio 2020

Il Presidente del Tribunale

Mariella Roberti

